

AUMENTO E RIDUZIONE DEL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL'ART.4 DEL DPR 177/2015

Domenico Posca

Docente di Diritto e management del commercialista

Coordinatore di AGN – Amministratori Giudiziari Network

SOMMARIO: Premessa; **1.** Parametri oggettivi per l'aumento e la riduzione del compenso ai sensi dell'art.4; **2.** La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.1; **3.** La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.1; **4.** Conclusioni

-----*****-----

Premessa

L'attuazione in sede giurisdizionale del DPR 177/15 recante le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione ha, in questi primi anni, fatto emergere molteplici difficoltà interpretative¹. Abbiamo assistito alle soluzioni più fantasiose operate dalla giurisdizione con l'unico fine di ridurre al minimo gli importi liquidati e con il chiaro scopo di azzerare il rischio di ogni possibile rilievo erariale, disciplinare o di semplice opportunità². Senza considerare che compensi troppo bassi, inevitabilmente, finiscono per allontanare gli amministratori meglio organizzati, vanificando gli sforzi compiuti dagli inquirenti con gestioni inefficienti³ e privando i più giovani delle necessarie esperienze formative e delle opportunità della co-amministrazione. Uno dei punti più controversi nell'applicazione pratica riguarda la norma di riserva contenuta nell'articolo 4 che attraverso aumenti e riduzioni consente di adattare il risultato derivante dall'applicazione degli scaglioni dell'art.3 della tariffa al caso concreto⁴.

Si tratta di una questione rilevante in quanto, nelle liquidazioni operate dalla giurisdizione, l'articolo in esame - e la fonte normativa primaria contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. n. 14 del 2010 - viene spesso inteso e utilizzato in modo strumentale per operare tagli lineari. Soprattutto nei casi in cui dall'applicazione delle tabelle vengono fuori importi ritenuti – non si capisce bene in base a quale parametro – molto alti in valore assoluto, anche in presenza di compendi amministrati di grandi dimensioni o particolarmente complessi.

¹Domenico Posca, *La disciplina dei compensi dell'amministratore giudiziario dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 177 del 2015* in Gazzetta Forense n. 01/16 pp.62-75.

² Domenico Posca, *Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate*, Ed. Ad Maiores, 2018 pp.563-601

³Per tutti si veda Guglielmo Muntoni, Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, *Il Fatto Quotidiano* del 7 luglio 2015 pag.14.

⁴ DPR 177/05. Art. 4 Aumento o riduzione del compenso

1.L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità della gestione;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
- d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
- f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.

2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

Disattendendo la ratio della norma basata su una pluralità di parametri⁵ che, in tal modo, vengono valutati solo per variazioni *in peius* : in presenza, infatti, di gestioni tempestive e complesse, di ottimi risultati e compendi con numerosi beni non si opera alcuna maggiorazione. Se, al contrario, dovesse mancare una sola di queste caratteristiche, ecco scattare, quasi in automatico, il taglio lineare. E' evidente che occorre porre rimedio. Vediamo come si potrebbe operare.

1. Parametri oggettivi per l'aumento e la riduzione del compenso ai sensi all'art. 4

L'entità del compenso liquidato in base all'art.3 della tariffa risente, come si è detto, significativamente dell'applicazione degli aumenti e delle diminuzioni consentite dall'art.4, i cui precetti sono mutuati dal D.Lgs. n. 14 del 2010, art. 8. Il primo comma dell'art.4 attribuisce, infatti, all'autorità giudiziaria il potere di aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base di specifici criteri: la complessità della gestione; il ricorso all'opera di coadiutori; la necessità e frequenza dei controlli esercitati; la qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; la sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori; e, infine, il numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.

E' di tutta evidenza che, pur non volendo prevedere alcun automatismo, il legislatore ha introdotto specifici criteri cui ancorare le variazioni, onde evitare valutazioni eccessivamente discrezionali.

Proviamo a quantificare questi criteri, traducendoli, per quanto possibile, in uno strumento operativo funzionale alla più corretta determinazione del compenso, utile sia ai professionisti all'atto di presentazione dell'istanza che all'autorità giudiziaria chiamata alla liquidazione.

2. La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.1

L'art. 4 assegna all'autorità liquidante due possibilità. La prima, disciplinata dal comma 1, riguarda tutti i casi di amministrazioni che possiamo definire normali. La seconda cui fa riferimento il comma 2 , si applica a quelle particolarmente complesse.

Passiamo in rassegna i singoli criteri di cui all'elencazione contenuta nell'art.4 comma 1 per metterli a fattor comune e tradurli in una auspicabilmente oggettiva indicazione operativa espressa in termini di punti percentuali positivi e/o negativi il cui totale deve essere ricompreso nell'intervallo previsto dalla legge, tra meno cinquanta e più cinquanta.

a) La complessità

Questo è il criterio più generico e più difficile da quantificare, in quanto implica un sindacato di carattere qualitativo che non può *uti singuli* essere agganciato a un parametro oggettivo. E' possibile, tuttavia, rapportare la complessità alla dimensione del compendio, potendo ritenere ricorrente il criterio in esame, in presenza di:

- beni aventi diversa natura (mobili, mobili registrati e immobili);
- complessi aziendali con fatturato complessivo superiore a 10 milioni di euro;
- un numero di dipendenti superiore a 50;

⁵ Ordinanza resa il 26/11/2018 dal giudice Forziati Tribunale di Napoli nel procedimento ex art.702 bis cpc nr. 16893/17, dove si legge*tuttavia, il suddetto importo deve essere ridotto del 50%, tenuto conto del disposto della lettera d) dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 14/2010, in quanto, da un lato, i due professionisti si sono avvalsi della collaborazione di due coadiutori, dall'altro, come rilevato in precedenza, l'incarico, ad eccezione della fase iniziale, ha comportato la gestione ordinaria del compendio sequestrato e non è stato caratterizzato dalla necessità di risolvere problemi di particolare complessità e criticità o dal compimento di atti di natura straordinaria.*

- durata superiore ai 30 mesi⁶.

La presenza di almeno due dei quattro requisiti comporta la valutazione in positivo del criterio; la presenza di uno solo requisito non implica alcuna variazione; l'assenza totale dei quattro requisiti, ossia la mancanza di natura mista del patrimonio con fatturato e dipendenti inferiori al limite, implicano una variazione negativa.

b) Il ricorso all'opera di coadiutori

Questo criterio si è prestato a interpretazioni contrastanti. Nel senso che la presenza di coadiutori è stata invocata per motivare la riduzione dei compensi sul presupposto che essa semplifichi il lavoro degli amministratori. In altre circostanze, più correttamente, è stata considerata indice di complessità derivante dalle esigenze di coordinamento di un numero più elevato di professionisti. Proviamo, tuttavia, a fare nostra la prima evidenziando come la nomina stessa dei coadiutori implichi una valutazione positiva della complessità gestionale di cui al punto precedente. La nomina di questi ultimi si rende, infatti, necessaria nelle amministrazioni particolarmente complesse per natura o per dimensione dell'attività. Di conseguenza se è vero che agevolano il lavoro dell'amministratore, è anche vero che vanno coordinati e gestiti al fine di valorizzare ed efficientare la gestione. Possiamo pertanto ritenere che per l'applicazione dell'art.4 co.1 :

- in assenza di coadiutori non operi nessuna variazione;
- la presenza di un coadiutore giustifichi una riduzione;
- la presenza di un numero di coadiutori superiore a due per ogni amministratore (necessari per situazioni più complesse), generi un incremento .

c) La necessità e la frequenza dei controlli esercitati

Il criterio in esame è duplice. La valutazione della necessità dei controlli ricorre sempre tranne i rarissimi casi di mere custodie di beni improduttivi (si pensi ad esempio a veicoli presso le depositarie giudiziarie ovvero imprese in stato di fallimento o di comprovata inattività). In ogni altro caso vi è sempre la necessità di controlli. Si pensi a beni mobili quali veicoli e natanti in uso ovvero agli strumenti finanziari, quando non depositati presso il Fondo Unico Giustizia. I controlli sono particolarmente frequenti nelle gestioni di immobili, sempre bisognevoli quanto meno di interventi per la manutenzione. Nel caso delle gestioni aziendali di imprese operative, va da se che i controlli sono continuativi e senza interruzione. Possiamo ritenere che in presenza di gestioni aziendali di imprese operative il criterio in oggetto possa ritenersi sempre valido per l'incremento. Se si tratta di gestioni immobiliari, non opera alcuna variazione. La mera custodia di beni improduttivi implica una variazione negativa.

d) La qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti

Questi due criteri possono considerarsi senza dubbio i più importanti. Quanto alla valutazione della qualità dell'opera, si richiamano le considerazioni svolte in materia di complessità.

⁶ Sul punto si richiamano le conclusioni raggiunte dall'Ufficio di coordinamento del Settore Penale Dibattimentale del Tribunale di Napoli nella riunione del 15/9/2016, nel cui punto 2 del verbale, in tema di applicazione delle tariffe di cui al dpr 177/15, si afferma che per tenere conto del fattore tempo, nei casi di durata superiore a trenta mesi (considerata quella massima, a quell'epoca, del procedimento di prevenzione), si deve ricondurre quest'ultima "*latu sensu*" alla complessità di cui all'art.4 della tariffa.

Una distinzione qualitativa può operarsi tra le amministrazioni più semplici tendenti alla mera custodia (di quei beni indicati esemplificativamente al punto precedente) e quelle più complesse relative a compendi aziendali di imprese operative ovvero a gestioni di una pluralità di beni.

Sui risultati ottenuti è necessario soffermarsi con particolare attenzione. In primo luogo occorre stabilire a quali risultati far riferimento.

A nostro avviso non si può prescindere dai seguenti indicatori.

1. prosieguo attività;
2. mantenimento del presupposto di continuità aziendale riferito al mantenimento del patrimonio netto;
3. mantenimento della forza lavoro in misura almeno pari al 75 % di quella preesistente;
4. mantenimento del fatturato rispetto a quello immediatamente precedente l'inizio del sequestro o (nel caso di subentro) dell'incarico, in una misura superiore al 50 % ovvero inferiore;
5. conseguimento di un risultato economico;
6. ultimazione di commesse e/o lavori in corso;
7. definizione di transazioni e accordi con i terzi.

Se ricorrono almeno quattro parametri (sui sette totali) il criterio in oggetto può ritenersi valido per l'incremento. Fino a tre non scatta alcuna variazione. L'assenza totale dei parametri genera una riduzione.

e) La sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione

La misurazione di questo criterio è di agevole valutazione sulla base delle attività svolte e riepilogate nella relazione finale da parte dell'amministratore giudiziario, oltre che naturalmente della percezione del giudice titolare del procedimento.

La valutazione della sollecitudine non può prescindere da eventuali inadempimenti derivanti da ritardi dell'amministratore giudiziario e fonte di danni per il patrimonio amministrato. In tal caso la variazione sarà senz'altro negativa. Negli altri casi la valutazione sarà positiva a discrezione del liquidante.

f) Il numero dei beni compresi nel compendio sequestrato

La determinazione del numero di beni compresi nel compendio sequestrato è un elemento facilmente individuabile, a partire dai verbali di immissione in possesso e dalle relazioni degli amministratori. E' naturale che ci sono diversi tipi di beni ma non tutti presentano la stessa rilevanza.

Possiamo distinguere tra: strumenti finanziari, beni mobili registrati (veicoli, imbarcazioni, quote sociali) beni immobili e rapportarli tutti agli immobili (intesi come unità immobiliari censite al catasto).

Senza alcuna distinzione tra beni personali e aziendali, in quanto l'esistenza e la gestione del cespite non risente affatto dalla natura giuridica del titolare.

In tal senso possiamo operare il rapporto di equivalenza tra immobili e altri beni, assegnando un parametro di dieci beni mobili registrati e venti strumenti finanziari. In altri termini, un patrimonio composto da due immobili, dieci beni mobili registrati e venti strumenti finanziari (conti correnti, conti titoli, polizze e simili) si compone di 4 beni.

Se la somma dei beni, determinata con le modalità indicate, è superiore a 10 il criterio in oggetto può ritenersi valido per l'incremento.

Se i beni sono un numero compreso tra 2 e 10 non scatta alcuna variazione.

Il patrimonio composto di fino a soli due beni comporta una variazione negativa.

In conclusione possiamo utilizzare la seguente tabella per individuare una percentuale precisa di maggiorazione o di riduzione del compenso, ovvero, quanto meno per effettuare una stima più ragionata nell'applicazione dell'art.4 co.1.

CRITERI ART.4 CO.1 DPR 177/15	A	B	C
Maggiorazioni / Riduzioni	S/N parziale	S/N	Ripartizione +/- 50%
		(totale)	
a) complessità della gestione		S/O/N	10
> patrimonio misto	S/N		
> fatturato superiore a 10 milioni	S/N		
> più di 50 dipendenti	S/N		
> durata oltre 30 mesi	S/N		
b) ricorso ai coadiutori (più di due / senza / un coadiutore)		S/O/N	5
c) frequenza dei controlli esercitati		S/O/N	5
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti		S/O/N	15
> prosieguo attività	S/N		
> mantenim. continuità aziendale (esistenza patrim.netto)	S/N		
> mantenim. forza lavoro (almeno 75 %)	S/N		
> mantenim. fatturato (almeno 50 %)	S/N		
> conseguimento di un risultato economico positivo	S/N		
> ultimazione commesse e/o lavori in corso	S/N		
> definizione transazioni e accordi con terzi	S/N		
e) sollecitudine nelle attività		S/O/N	5
f) numero beni del compendio sequestrato (>10)		S/O/N	10
> unità immobiliari	..		
> beni mobili registrati (in rapporto di 10 a 1 immobile)	..		
> strumenti finanziari (in rapporto di 20 a 1 immobile)	..		
TOTALE % APPLICABILE			50
LEGENDA			
a) Colonna B : S 2 requisiti; 0 1 requisito; N nessun requisito - Colonna C : S fino a + 10; 0 = 0; N fino a -10			
b) Colonna B : S più di 2 coadiutori ; 0 nessun coad.; N 1 coad. - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a – 5			
c) Colonna B : S aziende oper.ve ; 0 per immobili ; N mera custodia - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5			
d) Colonna B : S per 4 requisiti ; 0 fino a 3 ; N nessun requisito - Colonna C : S fino + 15 ; 0 = 0 ; N fino a – 15			
e) Colonna B : S sempre solleciti ; N quasi mai solleciti - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a – 5			
f) Colonna B : S più di 10 beni ; 0 tra 2 e 10; N meno di 2 - Colonna C : S fino + 10 ; 0 = 0 ; N fino a – 10			

Il risultato finale sarà rappresentato da una percentuale con segno positivo o negativo da applicare al compenso determinato ai sensi dell'articolo 3 della tariffa. Un esempio può servire ad illustrare meglio il metodo proposto. Nel caso prospettato, immaginiamo di aver determinato un compenso ai sensi dell'art. 3 della tariffa pari a 60.000 euro. Dopo aver calcolato la variazione da applicare ai sensi dell'art.4, definita nel + 25 %, possiamo aumentare il compenso fino a 75.000.

Esempio			
Compendio sequestrato composto da			
Compendi aziendali	Fatturato	Dipendenti	Risultato econ.
2 società (100 % quote sociali) oper. e patr.netto in crescita	5 milioni	12	10.000
1 ditta individuale non operativa	0	0	
Nessuna transazione con terzi	Sollecitud.ordinaria	Durata 48 mesi	Un coadiutore
Beni	Equivalenza		
15 immobili (parità)	15		
3 quote sociali (rapporto 1/10)	0,3		
3 autovetture (rapporto 1/10)	0,3		
2 conti titoli (rapporto 1/20)	0,1		
4 polizze assicurative (rapporto 1/20)	0,2		
5 conti correnti (rapporto 1/20)	0,25		
<i>Totale</i>	16,15		
CRITERI ART.4 CO.1 DPR 177/15	A	B	C
Maggiorazioni / Riduzioni	S/N	S/N	Ripartizione
	parziale	(totale)	+/- 50%
a) complessita' della gestione		S	5
> patrimonio misto	S		
> fatturato superiore a 10 milioni	N		
> più di 50 dipendenti	N		
> più di 30 mesi	S		
b) ricorso ai coadiutori (più di due / senza / un coad.)		N	-5
c) frequenza dei controlli esercitati		S	5
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti		S	10
> prosieguo attività	S		
> mantenim. continuità aziendale (esistenza patrim.netto)	S		
> mantenim. forza lavoro (almeno 75 %)	S		
> mantenim. fatturato (almeno 50 %)	S		
> conseguimento di un risultato economico positivo	S		
> ultimazione commesse e/o lavori in corso	S		
> definizione transazioni e accordi con terzi	N		
e) sollecitudine nelle attività		0	0
f) numero beni del compendio sequestrato (>10)		S	10
> unità immobiliari	15		
> beni mobili registrati (in rapporto di 10 a 1 immobile)	5/10		
> strumenti finanziari (in rapporto di 20 a 1 immobile)	11/20		
TOTALE	% APPLICABILE	+	25
LEGENDA			
a) Colonna B : S 2 requisiti; 0 1 requisito; N nessun requisito - Colonna C : S fino a + 10; 0 = 0; N fino a -10			
b) Colonna B : S più di 2 coadiutori ; 0 nessun coad.; N 1 coad. - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5			
c) Colonna B : S aziende oper.ve ; 0 per immobili ; N mera custodia - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5			
d) Colonna B : S per 4 requisiti ; 0 fino a 3 ; N nessun requisito - Colonna C : S fino + 15 ; 0 = 0 ; N fino a - 15			
e) Colonna B : S sempre solleciti ; N quasi mai solleciti - Colonna C : S fino + 5 ; 0 = 0 ; N fino a - 5			
f) Colonna B : S più di 10 beni ; 0 tra 2 e 10; N meno di 2 - Colonna C : S fino + 10 ; 0 = 0 ; N fino a - 10			

Il compenso determinato in base alle tabelle dell'art.3 andrebbe pertanto aumentato del 25 % in applicazione dei correttivi di cui all'art.4 della tariffa. Si sottolinea come il risultato dell'esempio venga determinato da una valutazione positiva della complessità (+ 5) azzerata da una corrispondente valutazione negativa indotta dalla presenza di un coadiutore (- 5). La frequenza dei controlli, i risultati ottenuti e l'elevato numero di beni determinano, in conclusione, l'incremento.

3. La quantificazione dei criteri di cui all'art.4 co.2

Il secondo comma dell'art.4 prevede un'ipotesi alternativa di maggiorazione del compenso liquidato a norma dell'art.3 rispetto a quella del primo comma. In particolare stabilisce la possibilità di un aumento in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

A differenza dei criteri di cui al comma 1, da valutare nel loro insieme, quelli in esame sono alternativi, nel senso che è sufficiente la ricorrenza anche di uno solo per dar luogo alla maggiorazione. Se dovessero ricorrere tutti e tre i criteri dell'estrema complessità, del valore eccezionale e dei risultati particolarmente positivi, sarebbe molto difficile non riconoscere la maggiorazione piena del 100 per cento.

a) Estrema complessità

Si può ritenere ricorrente il requisito quando si è in presenza di un compendio particolarmente variegato in ordine a :

- composizione in base alla natura dei beni;
- numero dei beni e/o complessi aziendali che compongono il patrimonio superiore a 50;
- numero delle province in cui sono situati i beni superiore a tre;
- numero dei dipendenti coinvolti superiore a 250;

Se ricorrono almeno due parametri (sui quattro) il criterio in oggetto può ritenersi ricorrente e valido per l'incremento.

b) Eccezionalità del valore

Su questo parametro, per ragioni di coerenza sistematica possiamo fare riferimento al limite massimo degli scaglioni di cui all'art.3 di euro 2.434.000 moltiplicato per venti volte, determinando la ricorrenza del requisito in presenza di patrimoni il cui valore complessivo supera il limite dei 48,680 milioni di euro.

c) Risultati particolarmente positivi

Per verificare la ricorrenza di questo parametro, si possono considerare gli stessi indicatori di cui al comma 1 relativi ai risultati (in quel caso normali) della gestione, in questo caso spostati in alto.

1. miglioramento della continuità aziendale con incremento del patrimonio netto;
2. mantenimento della forza lavoro preesistente ovvero incremento;
3. mantenimento del fatturato precedente ovvero incremento dello stesso;
4. conseguimento di un risultato economico positivo (nelle gestioni aziendali) superiore di almeno il 5 % rispetto all'ultimo bilancio approvato ante sequestro;
5. ultimazione di commesse e/o lavori in corso e avvio di nuove attività;
6. definizione di transazioni e accordi con i terzi con un risparmio di almeno il 40 %.

Se per almeno quattro parametri (sui sei totali) il criterio in esame può ritenersi verificato.

Come per l'esame dei requisiti di cui al primo comma, possiamo utilizzare la seguente tabella per individuare una percentuale precisa di maggiorazione ovvero, quanto meno, per effettuare una stima più ragionata nell'applicazione dell'art.4 co.2.

CRITERI ART.4 CO.2 DPR 177/15	S/N (parziali)	S/N (totale)	Maggiorazione
Maggiorazione			100%
a) Estrema complessità		S/N	40
> composizione in base alla natura dei beni	S/N		
> numero dei beni e/o aziende superiore a 50	S/N		
> numero province in cui sono situati i beni superiore a tre	S/N		
> numero dei dipendenti coinvolti superiore a 250	S/N		
b) Eccezionalità del valore (superiore a 48,680 milioni)		S/N	20
c) Risultati particolarmente positivi		S/N	40
> miglioram.continuità aziendale (incremento del p.netto)	S/N		
> mantenimento/incremento forza lavoro preesistente	S/N		
> mantenimento/incremento fatturato precedente	S/N		
> risultato economico positivo superiore di almeno il 5 %	S/N		
> ultimaz.commesse e/o lavori in corso/avvio di nuove	S/N		
> transaz. accordi con terzi con risparmio di almeno il 40 %	S/N		
TOTALE % APPLICABILE			100
LEGENDA			
a) Colonna B : S almeno 2 requisiti; N fino a 1 – Colonna C : S fino a 40; N=0			
b) Colonna B : S superiore ; N fino al limite - Colonna C : S fino a + 20; N = 0			
c) Colonna B : S per 4 requisiti ; N fino a 3 - Colonna C : S fino a + 40 ; N = 0			

4. Conclusioni

Si ribadisce il carattere empirico della soluzione proposta, basata sull'incrocio dei criteri previsti dalla norma al fine di poter esprimere una valutazione maggiormente ancorata a indicatori oggettivi e non incorrere nel rischio di giudizi che possano risentire di conclusioni discrezionali, le quali, a loro volta, potrebbero condurre a liquidazioni inique. Argomentando *a contrariis* se il legislatore avesse voluto rimettere ogni valutazione alla piena discrezionalità dell'organo liquidante, non avrebbe fatto alcuno specifico riferimento ai criteri esaminati. Non si può, pertanto, non tener conto della misurazione di questi ultimi, al fine di operare scelte valutative che incidono in modo determinante sulla quantificazione dei compensi dell'amministratore giudiziario.